

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice
identificativo: 2038
Data ricezione: 07/06/2023

Argomento: **RUP**

Oggetto: **Incarichi di assistenza al RUP**

Quesito: Premesso quanto previsto ai sensi dell'art. 2 comma 3 ALLEGATO I.2 - Attività del RUP nella parte in cui "Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza." si chiede se il limite dell'1% dell'importo a base di gara previsto dall'art. 15 comma 6 dlgs 36/2023 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo." si riferisce ai soli ed eventuali incarichi specialistici a sostegno dell'operato del RUP ovvero all'incarico per l'intera attività di supporto al RUP di cui al richiamato art. 2 Allegato I.2.

Risposta: Con riferimento al quesito posto, va premesso che l'art. 15, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 è richiamato dall'art. 3 dell'All. I.2, secondo cui la SA può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche (per la cui definizione si rinvia all'art. 2, lett. d), All. I.1). In tale prospettiva, sembrerebbe più coerente con un'interpretazione letterale la soluzione volta a limitare l'applicabilità dell'art. 15, comma 6, del Codice ai soli incarichi di cui all'art. 3 dell'All. I.2, e non anche alle attività di supporto di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo Allegato. Nei casi diversi da quelli previsti dal combinato disposto degli artt. 15 comma 6 del Codice e 3 dell'Allegato I.2, quindi, occorrerà valutare, caso per caso, gli incarichi da conferire a personale esterno o ad altra amministrazione.